

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8**INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITÀ DI INTERESSE REGIONALE**

Bollettino Ufficiale n. 65 del 14 maggio 2002

*Art. 1**Finalità iniziale*

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale e delle attività aeronautiche che si svolgono nel territorio regionale.

2. La Regione sostiene:

- a) lo sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, degli eliporti e delle aviosuperfici, con particolare riguardo a quelli inerenti il possesso dei requisiti minimi di sicurezza riferiti agli standard ed alle leggi vigenti di settore nonché alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
- b) lo sviluppo della cultura aeronautica e delle correlate attività di carattere didattico e formativo;
- c) lo sviluppo del turismo, della cultura e delle attività sportive aeronautiche;
- d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attività di protezione civile, monitoraggio ambientale ed in quelle di carattere solidaristico ed umanitario;
- e) l'uso degli aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui all'art. 5.

*Art. 2**Contributi alle attività degli Aero Club e delle Associazioni similari*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene e promuove lo sviluppo degli aeroclub regionali affiliati all'"Aero Club d'Italia", e quello delle altre associazioni che gestiscono aeroporti minori o altri impianti, di cui all'art. 1, che svolgano, senza fini di lucro, attività di protezione civile, didattica e formativa, sportiva, aeromodellistica e turistica nel campo del volo a motore, a vela, con ultraleggeri, e del paracadutismo sportivo.

*Art. 3**Modalità di concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le Province ed i Comuni interessati per la parte di loro competenza, un programma annuale, nell'ambito delle risorse assegnate, a sostegno degli obiettivi degli articoli 1 e 2.

2. In attuazione del comma 1 la Giunta regionale stabilisce le priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande. Tra i diversi criteri ed i requisiti indicati è comunque compresa la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.

3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani di attività non possono superare il 70% delle spese sostenute e sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. Previa presentazione di idonea garanzia può essere concesso un acconto non superiore al 25% dell'importo.

4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di cui all'art. 2, devono riguardare le seguenti attività

- a) la diffusione della cultura aeronautica, lo studio dei problemi e delle potenzialità ad essa relativi, la promozione della formazione aeronautica dei giovani;
- b) lo sviluppo dell'attività aeronautica nella massima sicurezza;
- c) la programmazione e realizzazione di attività didattico formative e scuole di formazione post diploma, nei settori aeronautici, del monitoraggio ambientale e della protezione civile;
- d) la programmazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni aeronautiche sportive e dimostrative;
- e) attività di solidarietà da espletarsi con il mezzo aereo.

*Art. 4**Convenzioni per le attività di protezione civile*

1. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile" può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli Aero Club e con le altre Associazioni similari di cui all'art. 2 al fine di assicurare la disponibilità della flotta aerea, delle attrezzature e del personale specializzato a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile. Le convenzioni possono essere stipulate con gli Aero Club e con le altre Associazioni similari di cui all'art. 2 che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività ed agli interventi da realizzare.

2. Le convenzioni devono prevedere:

- a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
- b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché norme assicurative;
- c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria dei soggetti interessati;
- d) modalità di verifica dei risultati degli interventi attuati.

3. La stipulazione della convenzione è oggetto di apposita e separata valutazione nella determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.

Art. 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Iniziative a sostegno della formazione in materia di trasporto aereo commerciale e delle attività aeronautiche professionali

1. La regione Emilia-Romagna, in considerazione del costo delle licenze aeronautiche professionali, incentiva l'avviamento dei giovani ed il loro sbocco professionale secondo le seguenti modalità
- a) monitoraggio della domanda e dell'offerta di professionalità inerenti il trasporto aereo commerciale;
 - b) incentivi ai corsi di formazione per il conseguimento di licenze aeronautiche professionali di importo non superiore al 30% del costo di ogni singola licenza e per un numero di licenze non superiore al fabbisogno riscontrato ai sensi del punto precedente;
 - c) incentivi a gruppi omogenei di almeno otto imprese con sede legale in Emilia-Romagna che, acquisendo il possesso a qualsiasi titolo di uno o più velivoli idonei, ed avviando e qualificando servizi di aerotaxi o di altri servizi implicanti l'uso di velivoli nell'ambito dell'aeroportualità regionale incrementino l'occupazione del settore secondo gli obiettivi di cui al punto b). Con successivo atto generale della Giunta verranno definiti i criteri di erogazione dei contributi. I benefici di cui sopra si applicano compatibilmente con la normativa comunitaria vigente.

Art. 6

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
- a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;
 - b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
 - c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli Aero Club e le altre Associazioni similari.
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al Consiglio regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.